

Nuove regole per prodotti di origine animale

Arrivano nuove regole per gli operatori del settore alimentare in materia di tracciabilità dei prodotti di origine animale, che avranno un grande impatto sul comparto.

di **Cristina La Corte** (Studio legale Forte)



Percorso di lettura:

www.largoconsumo.info/032010/PL-0310-002.pdf (Sicurezza, certificazione e tracciabilità della filiera agroalimentare)

Arriveranno con l'estate nuove regole per gli operatori del settore alimentare in materia di rintracciabilità dei prodotti di origine animale. Sarà applicato, infatti, a decorrere dal 1 luglio 2012 il Reg. n. 931 del 19 settembre 2011, con il quale trova esecuzione il più noto Reg. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, con particolare riferimento all'art. 18 relativo, appunto, alla rintracciabilità dei prodotti alimentari. Il nuovo Reg. 931/2011 non vuole costituire un'inutile appesantimento delle già molteplici disposizioni in materia di etichettatura, tracciabilità e sicurezza alimentare, ma al contrario vuole costituire uno strumento-guida per gli operatori del settore, dettando gli adempimenti necessari e colmando alcune lacune interpretative lasciate dall'art. 18 del Reg. 178/2002. Nello specifico, l'art. 18 ha istituito l'obbligo di rintracciabilità dei prodotti alimentari, per cui «gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono essere in grado di individuare chi abbia fornito loro un alimento, un mangime, un animale destinato alla produzione alimentare o qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a fare parte di un alimento o di un mangime» (c.d. rintracciabilità a monte); inoltre, «gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono disporre di sistemi e procedure per individuare le imprese alle quali hanno fornito i propri prodotti» (c.d. rintracciabilità a valle).

In sostanza, la normativa contenuta nel Reg. 178/2002 ha stabilito la rintracciabilità degli alimenti in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, prescrivendo come *minum legis* l'individuazione dell'anello a monte e a valle (a esclusione del consumatore finale) della catena produttiva e commer-

ciale, lasciando tuttavia alla discrezionalità dell'operatore la definizione delle concrete modalità di attuazione dell'onere imposto. Fermo restando, dunque, che era interesse per l'operatore disporre di un certo livello di rintracciabilità interna, tale da ricostruire con maggiore dettaglio il percorso del prodotto in caso di allerta e ritiri, non incombeva in capo allo stesso alcun dovere di questo tipo. Tale normativa non risulta a oggi, per alcuni settori, sufficiente: le crisi alimentari verificatesi di recente, soprattutto nell'ambito degli alimenti di origine animale, hanno evidenziato carenze e inadeguatezze del sistema. Tali lacune, peraltro, nella maggioranza dei casi non sono derivate da un inadempimento o violazione dell'operatore, dal momento che, come sopra visto, il dettato normativo non obbligava a una tracciabilità interna o "di lotto".

Si precisa che, in realtà, la disciplina generale sulla tracciabilità è stata più volte oggetto di specificazione da parte della normativa "verticale" di settore, relativamente ad alcune filiere, quali quella delle carni bovine o degli ittici, predisponendo norme più dettagliate di rintracciabilità ed etichettatura. A ogni modo, è solo con il recente Reg. 931/2011 che vengono dettate con chiarezza le prescrizioni

LA TRACCIABILITÀ ALIMENTARE: LE INFORMAZIONI NECESSARIE

- una descrizione dettagliata degli alimenti;
- il volume o la quantità degli alimenti;
- il nome e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare che ha spedito gli alimenti;
- il nome e l'indirizzo del destinatario (proprietario) se diverso dall'operatore del settore alimentare che ha spedito gli alimenti;
- il nome e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare al quale gli alimenti sono stati spediti;
- il nome e l'indirizzo del destinatario (proprietario) se diverso dall'operatore del settore alimentare al quale gli alimenti sono stati spediti;
- un riferimento di identificazione del lotto o della partita, se necessario;
- la data di spedizione.

Fonte: elaborazione dell'autore **Largo Consumo**

di tracciabilità per tutti i prodotti di origine animale, trasformati e non. Rimangono esclusi dall'ambito applicativo del regolamento solo gli alimenti contenenti prodotti di origine vegetale e prodotti trasformati di origine animale.

MASSIMA PRECISIONE DAGLI OPERATORI

Dal primo luglio, gli operatori, accanto a ogni altra indicazione richiesta dalla legge, dovranno predisporre appositi moduli, atti ad assicurare una serie di informazioni precise e aggiuntive che permettano di rintracciare il prodotto con certezza e velocità. Essi dovranno garantire che le seguenti informazioni, concernenti le partite di alimenti di origine animale, siano messe a disposizione dell'operatore del settore alimentare al quale gli alimenti vengono forniti e, se richiesto, all'Autorità competente: una descrizione dettagliata degli alimenti; il volume o la quantità degli alimenti; il nome e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare che ha spedito gli alimenti; il nome e l'indirizzo del destinatario (proprietario) se diverso dall'operatore del settore alimentare che ha spedito gli alimenti; il nome e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare al quale gli alimenti sono stati spediti; il nome e l'indirizzo del destinatario (proprietario) se diverso dall'operatore del settore alimentare al quale gli alimenti sono stati spediti; un riferimento di identificazione del lotto o della partita, se necessario; la data di spedizione.

È lasciata alla discrezione dell'operatore la scelta del modulo da utilizzare, a condizione che le informazioni siano chiaramente disponibili e consultabili per l'operatore del settore alimentare al quale sono forniti gli alimenti. Le informazioni, inoltre, devono essere aggiornate quotidianamente e rese disponibili finché può essere ragionevolmente presunto che gli alimenti siano stati consumati.

In conclusione, dunque, una tracciabilità rafforzata per gli alimenti di origine animale, la quale prevede che gli operatori diano alle aziende cui forniscono generi alimentari di origine alimentare una vasta serie di informazioni aggiuntive: da una descrizione dettagliata degli alimenti, all'indicazione del loro volume o della loro quantità, all'identificazione del destinatario, alla data di spedizione. Si tratta di una misura che sarà sicuramente di notevole impatto per le imprese coinvolte, comportando oneri aggiuntivi rispetto al passato, ma che deve essere valutata positivamente. ■